



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 luglio 2009 (23.07)  
(Or. fr)

---

Fascicolo interistituzionale:  
2006/0008 (COD)

---

11600/09  
ADD 1

CODEC 939  
SOC 413

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 5672/06 SOC 28 CODEC 66

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI **[seconda lettura]**  
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (AL+D)  
Dichiarazioni

---

**I. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE PORTOGHESE**

All'articolo 1 paragrafo 17

Il Portogallo sottoscrive le modifiche apportate all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento di base, che fanno sì che lo stesso metodo di calcolo delle prestazioni di disoccupazione si applichi ai lavoratori frontalieri e non frontalieri che durante l'ultima attività svolta risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e ricorda la dichiarazione inserita nel processo verbale del Consiglio che approvava detto regolamento in cui *"il Consiglio e la Commissione convengono che l'accordo del Portogallo sull'articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e sull'articolo 65, paragrafi 6 e 7 non pregiudica la richiesta del Portogallo di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra il Portogallo e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento."*

## **II. DICHIARAZIONE COMUNE DEL GOVERNO DI MALTA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

L'inclusione delle pensioni pagabili ai sensi

della legge sulle forze armate (cap. 220)

della legge sulla polizia (cap. 164)

della legge sulle carceri (cap. 260) e

dell'ordinanza sulle pensioni (cap. 93)

nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non pregiudica la classificazione di tali regimi ai sensi della legislazione nazionale.

## **III. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA**

L'accordo dell'Italia sull'articolo 87, paragrafo 10, lettera a) non pregiudica la richiesta dell'Italia di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra l'Italia e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento.

## **IV. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE OLANDESE**

In relazione alla rubrica "Q. PAESI BASSI", punto 5, di cui alla proposta della Commissione, che conteneva uno scenario assicurativo fittizio per situazioni in cui la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all'altro, è stato convenuto che questo non è più necessario, dato il contenuto del nuovo articolo 59, paragrafo 2 della posizione comune in cui si prevede che il versamento delle prestazioni familiari (in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza da uno Stato membro all'altro) si applichi a decorrere dalla scadenza in cui cessa il versamento del primo Stato membro.